

STATUTO

CONSORZIO CONSOLIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCO LC VIA BELVEDERE 19

Numero REA: LC - 242120

Codice fiscale: 02098670132

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO <u>"C"</u> AL N° <u>28003/19633</u> DI REP.RIO	 Paolo Panzeri NOTAIO
-----STATUTO-----	
-----TITOLO I-----	
-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----	
E' costituito, ai sensi dell'articolo 27 del D.L.C.P.S. n.	
1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e inte-	
grazioni, un consorzio in forma di Società Cooperativa Sociale	
ai sensi della Legge 381/91, denominato: "Consorzio CONSOLIDA	
- Società Cooperativa Sociale".-----	
La società ha sede in Lecco.-----	
La società potrà istituire, con delibera dell'organo ammini-	
strativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
ze anche altrove.-----	
Art. 2 (Durata)-----	
La società ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere	
prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, sal-	
vo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----	
-----TITOLO II-----	
-----SCOPO - OGGETTO-----	
Art. 3 (Scopo)-----	
Attraverso la costituzione di una struttura organizzativa co-	
mune la cooperativa esercita un'attività economica in comune	
con quella dei soci al fine di facilitare il perseguimento dei	
loro scopi mutualistici.-----	
La società è costituita per agevolare ogni iniziativa in forma	
- 1 -	

	coordinata tesa a perseguire l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cit-	
	tadini nello spirito e secondo le modalità previste dalla leg-	
	ge 8 novembre 1991 n. 381.-----	
	La società si ispira ai principi di mutualità, di solidarietà,	
	di democraticità interna ed esterna, di rispetto della perso-	
	na.-----	
	Operando secondo queste finalità intende svolgere in modo sta-	
	bilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività	
	volta a favorire i propri soci nel raggiungimento dei loro fi-	
	ni, nonché a promuovere e stimolare una fattiva collaborazione	
	tra le cooperative sociali e gli enti pubblici e privati del	
	territorio.-----	
	La Società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.-	
	La società, al fine di garantire il corretto perseguimento	
	dello scopo sociale, recepisce e adotta il Codice della Quali-	
	tà Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita	
	Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.-----	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione	
	dei ristorni.-----	
	La società può svolgere la propria attività anche con terzi.--	
	- 2 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

Art. 4 (Oggetto)-----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, la stessa si
propone di:-----

1) gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le
cooperative socie, servizi socio-assistenziali, educativi e/o
sanitari di cui alla lettera a) art. 1 della L. 381/91, sia di
carattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare
e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture
di riabilitazione in genere, coordinando l'attività tra le
cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed inci-
siva nel tessuto sociale; in particolare potrà gestire attivi-
tà rivolte a diverse tipologie di persone in stato di disagio,
tra cui minori, disabili, anziani, malati mentali, alcooldi-
pendenti e tossicodipendenti, emarginati gravi, extracomunita-
ri, eccetera;-----

2) organizzare e gestire, sia direttamente, che congiuntamente
o tramite le cooperative socie, attività di cui alla lettera
b), art. 1, della L. 381/91, comprese attività turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso finalizzate all'inse-
rimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché promuovere
la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con
finalità di promozione umana e di inserimento sociale delle
persone che soffrono condizioni di svantaggio e di emargina-
zione nei settori in cui operano le cooperative associate,
sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle

5 di 52



Paolo Panzeri
NOTAIO

mica delle commesse, prestando la dovuta assistenza;-----

7) coordinare il rapporto con gli enti pubblici, privati e con

il mondo imprenditoriale e dell'associazionismo locale;-----

8) gestire attività di formazione, addestramento, orientamento

e sostegno all'inserimento lavorativo realizzate anche con

l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari, volte a

stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché

specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti

partecipano all'attività delle cooperative. I destinatari del-

le azioni formative e orientative potranno essere i soci,

quanti partecipano all'attività delle cooperative o qualsiasi

soggetto al quale tali azioni possono portare giovamento;-----

9) progettare, organizzare e gestire corsi e attività di for-

mazione, addestramento e aggiornamento professionale nell'am-

bito del sistema educativo di istruzione e formazione profes-

sionale nonché attività di orientamento, tutoraggio e accompa-

gnamento al lavoro anche mediante la promozione e l'organizza-

zione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini

formativi e di orientamento; l'insieme di queste attività po-

tranno essere eventualmente realizzate anche con finanziamenti

pubblici regionali, nazionali, comunitari e di qualsiasi ente

o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o

presso altre strutture;-----

10) favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economi-

ca dell'attività lavorativa delle cooperative anche commercia-

lizzandone i prodotti e servizi, ed offrendoli a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi;-----

11) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;-----

12) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative consorziate, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui problemi sociali promuovendo e coordinando studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dagli enti associati;-----

13) la società può predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini. L'utilizzo verrà regolato da apposito regolamento.-----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, atti-



Paolo Panzeri
NOTAIO

nenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acqui-

sto di magazzini, immobili, attrezzature ed impianti atti al

raggiungimento degli scopi sociali.-----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte

nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di

professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-

scrizione in appositi albi o elenchi.-----

Essa può altresì emettere obbligazioni ed altri strumenti fi-

nanziari ed assumere, in via non prevalente, interessenze e

partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese a scopo di

stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie

se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'atti-

vità sociale, con esclusione assoluta della possibilità di

svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata

dalla legge a società in possesso di determinati requisiti,

appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.-----

La società potrà contrattare prestiti, mutui, finanziamenti

con o senza garanzia ipotecaria presso la Cassa Depositi e

Prestiti, presso banche e presso altri istituti a ciò autoriz-

zati nonché stipulare garanzie fideiussorie, polizze o altre

operazioni necessarie per il conseguimento delle proprie fina-

lità e di quelle delle cooperative consorziate.-----

La società può promuovere o realizzare iniziative volte a fa-

cilitare l'accesso al credito dei consorziati e concedere alle

cooperative consorziate la propria garanzia e fideiussione,

anche sotto forma ipotecaria, il tutto previa delibera del

Consiglio di Amministrazione.-----

La Società inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di

previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezio-

ne di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la

raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata

esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso

esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubbli-

co.-----

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico

o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale

nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-

lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi

della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modifica-

tive ed integrative.-----

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni

indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo

le modalità ivi previste.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 (Soci cooperatori)-----

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere

inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci cooperatori le società cooperative sociali

che, non avendo interessi contrastanti con quelli della socie-



Paolo Panzeri
NOTAIO

tà, intendono contribuire al raggiungimento degli scopi socia-

li.-----

Non possono essere soci le cooperative sociali in stato di li-

quidazione o sottoposte a procedure concorsuali.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in

proprio imprese in concorrenza con quelle della società.-----

Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La società potrà istituire una categoria speciale di soci ai

sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui

diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.--

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà

in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-

peratori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione

dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, cooperative

sociali in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi

sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-

le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento

dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 2

anni.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo

essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-

goria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Coope-

rativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti rico-

nosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del
presente Statuto, il socio appartenente alla categoria specia-
le può recedere in qualsiasi momento.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci coo-
operatori dall'art. 20 del presente Statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti l'inserimento;-----
b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-
menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di
Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento
della sua ammissione.-----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-
te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di
recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-
ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
di cui all'art. 5 del presente statuto.-----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-
ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del
Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei
soci cooperatori.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

Art. 7 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla società soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.-

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 23, punto primo lettera b, del presente statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. Ogni socio sovventore deve sottoscrivere almeno cinque azioni. La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.-----

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.- Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25. In caso di mancato gradimento del

soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire
le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito
ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nomina-
le delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal succes-
sivo articolo 10 punto e).-----

Art. 10 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-
sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la
quale devono essere stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione;-----
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio
di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperato-
ri sulle azioni emesse;-----
- il termine minimo di durata del conferimento;-----
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che
il tasso di remunerazione deve essere maggiorato in misura di
due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i so-
ci cooperatori;-----
- i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere
la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.-----

Al socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti nelle As-
semblee della società:-----

- 1 voto per conferimento non superiore a 30.000,00 (trentami-
la virgola zero zero) Euro-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

- 2 voti per conferimento non superiore a 60.000,00 (sessanta-
mila virgola zero zero) Euro-----

- 3 voti per conferimento non superiore a 90.000,00 (novanta-
mila virgola zero zero) Euro-----

- 4 voti per conferimento non superiore a 120.000,00 (cento-
ventimila virgola zero zero) Euro-----

- 5 voti per conferimento superiore a 120.000,00 (centoventi-
mila virgola zero zero) Euro.-----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono
superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti
dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-
ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-
simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di
voti da essi portati.-----

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale
a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costi-
tuito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che sia
stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci coo-
peratori e degli altri possessori di strumenti finanziari.----

Pertanto fino a che non sia del tutto perduto il capitale con-
ferito dai soci cooperatori il socio receduto o escluso, se
sovventore, avrà diritto al rimborso del valore nominale delle
somme versate ed eventualmente rivalutate indipendentemente
dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello

nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.---

Nella domanda di ammissione il socio sovventore dovrà indicare
il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale
non è ammesso il recesso.-----

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del
precedente articolo, a semplice richiesta.-----

La decorrenza del recesso è fissata alla data della ricezione
della notifica del recesso stesso.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,
ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito
dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del
rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-
quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.-----

-----TITOLO V-----

**AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI
DEBITO-----**

Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)-----

Con deliberazione dell'Assemblea, la società può adottare pro-
cedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo
e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito
dall'art. 5 L. 59/92.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

In tal caso la società può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.-----

Il valore di ciascuna azione è di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).-----

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.-----

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.-

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.-----

	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, determina:-----	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limi-	
	ti sopra indicati;-----	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurienna-	
	li approvati dall'Assemblea;-----	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle	
	azioni eventualmente rimaste inoptate.-----	
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spet-	
	ta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella	
	dei soci cooperatori.-----	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono ob-	
	bligati:-----	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede di emissione;-----	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----	
	Art. 13 (Assemblea speciale) -----	
	L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazio-	
	ne Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili,	
	le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal	
	presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministra-	
	zione della società o dal rappresentante comune, quando lo ri-	
	tengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	- 16 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

un terzo dei possessori di titoli nominativi.-----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possesso-
re un voto per ogni azione posseduta.-----

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla
legge.-----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chie-
derne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con fa-
coltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione
delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli inte-
ressi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa
nei confronti della società.-----

Art. 14 (Recesso)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il dirit-
to di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di
durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea
in sede di emissione delle azioni medesime.-----

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della so-
cietà, il rimborso potrà avvenire:-----

- a) esclusivamente al valore nominale;-----
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve
divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, pro-
porzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale de-
tenuta dal socio uscente.-----

Art. 15 (Strumenti finanziari e obbligazioni)-----

		Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la società po-
		trà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici dirit-
		ti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il
		diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e
		per gli effetti dell'art. 2346 ultimo comma del codice civile.
		La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410
		e segg. c.c., in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra
		l'altro:-----
		- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
		emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
		- le modalità di circolazione;-----
		- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
		corresponsione degli interessi;-----
		- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----
		All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo
		rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme
		di legge.-----
		-----TITOLO VI-----
		-----IL RAPPORTO SOCIALE-----
		Art. 16 (Domanda di ammissione)-----
		Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-
		siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
		a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,
		la sede legale, il numero di fax, l'indirizzo di posta elet-
		tronica certificata (PEC) o altro indirizzo di posta elettro-
		- 18 -



Paolo Panzeri
NOTAIO

nica in uso;-----

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;-----

d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;-----

e) l'indicazione della effettiva attività sociale svolta;-----

f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 43 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.-

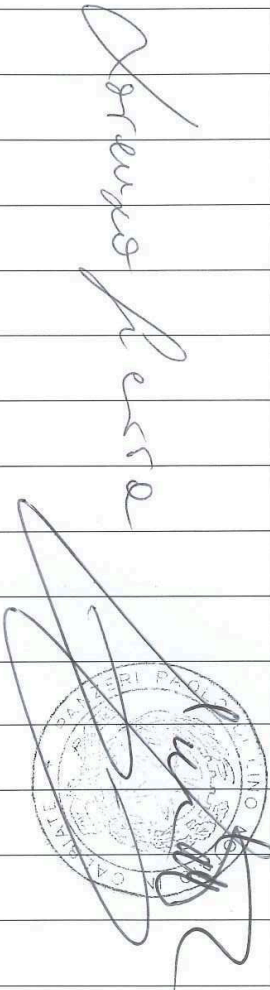
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:-----

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;-----

2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;-----

3) copia dei bilanci di esercizio dell'ultimo biennio;-----

4) copia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative, al Registro delle Imprese e all'Albo regionale delle cooperative sociali;-----

	5) visura camerale aggiornata;-----	
	6) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione	
	della società ritenga utile ed abbia richiesto.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.-----	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei so-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suin-	
	dicate.-----	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	
	dei soci.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.-----	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio,	
	o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni del-	
	le determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	- 20 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

soci.-----

Art. 17 (Obblighi dei soci)-----

I soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di Amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-

stratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parteci-

pando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti

dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione della socie-

tà;-----

d) a partecipare all'attività e ad usufruire dei servizi pre-

stati dalla società;-----

e) a consentire le forme di controllo necessarie ed opportune

dirette a favorire l'accertamento dell'esatto adempimento de-

gli obblighi consortili assunti;-----

f) ad applicare ai propri lavoratori sia soci che non il con-

tratto nazionale per le cooperative sociali sottoscritto da

Confcooperative-Federsolidarietà ovvero altri contratti che,

coerentemente con gli obiettivi sociali e mutualistici della

cooperativa, prevedano condizioni economiche più vantaggiose

per i lavoratori.-----

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.-----

Art. 18 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.-----

Art. 19 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:-----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere il giorno seguente la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 43 e seguenti.-----

Il recesso non può essere parziale.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,
il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di
Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far de-
correre l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso
sul libro dei soci.-----

Art. 20 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-
strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-
fronti del socio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti
per l'ammissione;-----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-
rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-
stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-
li, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di ac-
cordare al socio un termine non superiore a trentacinque gior-
ni per adeguarsi;-----

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda

25 di 52



Paolo Panzeri
NOTAIO

di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevi-
mento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine
appositamente convocata nei successivi 30 giorni.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
luzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da
socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mu-
tualistici.-----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-
cio del provvedimento di esclusione-----

Art. 21 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione,
sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i
soci e la società in merito ai provvedimenti adottati dal Con-
siglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla
decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 43 e se-
guenti del presente statuto.-----

Art. 22 (Rimborso delle azioni)-----

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al
rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente ri-
valutate a norma del successivo art. 26. La liquidazione della
partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione
alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora
dovute dal socio, avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-
sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limi-

tatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura

mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventual-
mente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e
non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civi-
le.-----

Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati)-----

La società non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei
soci receduti od esclusi o cessati, ove questo non sia stato
richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bi-
lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto
sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rim-
borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere b),
c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento
dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-
no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come
sopra.-----

Comunque, la società può compensare con il debito derivante
dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento

	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.-----	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.-----	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----	
	-----TITOLO VII-----	
	-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)-----	
	Il patrimonio della società è costituito:-----	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----	
	A) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da azioni di valore pari a Euro 500,00 (cinquecento vir-	
	gola zero zero) ciascuna;-----	
	B) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;-----	
	C) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipa-	
	zione Cooperativa;-----	
	D) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti fi-	
	- 27 -	

	nanziari-----	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi o cessati;-----	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci;-----	
	4) dalla riserva straordinaria;-----	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.-----	
	Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno due azioni.--	
	Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude	
	l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittima-	
	zione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizio-	
	ne al libro dei soci.-----	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della società.-----	
	Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)-----	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori.-----	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acqui-	
	rente le indicazioni previste nel precedente art. 16 contro-	
	- 28 -	

	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente	
	e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci.-----	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.-----	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.---	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio Arbitrale.-----	
	L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad ac-	
	quistare o rimborsare quote o azioni della società purché sus-	
	sistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art.	
	2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è	
	fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve di-	
	sponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente appro-	
	vato.-----	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio) -----	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.-----	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	- 29 -	

	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla re-	
	dazione della documentazione informativa ai sensi della norma-	
	tiva vigente e alla stesura della relazione sull'andamento	
	della gestione sociale.-----	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti socia-	
	li, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e	
	della comunità territoriale.-----	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nel-	
	la relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella no-	
	ta integrativa al bilancio.-----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:-----	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore alla misura	
	stabilita dalla legge per le cooperative a mutualità prevalen-	
	te;-----	
	b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal	
	- 30 -	

	successivo articolo 27;-----	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----	
	d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori nella mi-	
	sura di due punti percentuali in più rispetto alla percentuale	
	stabilita per gli altri soci;-----	
	e) a remunerazione del capitale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa e dei possessori di strumenti fi-	
	nanziari partecipativi nella misura determinata dalla delibera	
	di emissione, fermi in ogni caso i limiti imposti dalla legge	
	per il mantenimento della qualifica a mutualità prevalente;---	
	f) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59;-----	
	g) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.-----	
	L'Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili oppure di riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.-----	
	In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci coope-	
	ratori durante l'esistenza della società ne all'atto di scio-	
	glimento.-----	
	- 31 -	

	Art. 27 (Ristorni)-----	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica	
	il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di de-	
	stinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di	
	ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del co-	
	dice civile.-----	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai	
	singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto	
	dal predetto regolamento redatto sulla base del seguente cri-	
	terio:-----	
	- in percentuale sul valore dei beni e/o servizi acquistati	
	dai soci.-----	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea,	
	che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che me-	
	diante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gra-	
	tuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finan-	
	ziari.-----	
	-----TITOLO VIII-----	
	-----ORGANI SOCIALI-----	
	Art. 28 (Organi)-----	
	Sono organi della società:-----	
	- 32 -	

	a) l'Assemblea dei soci;-----	
	b) il Consiglio di Amministrazione;-----	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;-----	
	d) il Revisore legale o i Revisori legali per la revisione le-	
	gale dei conti, se nominati.-----	
	Art. 29 (Assemblee) -----	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R. o a mano, mediante fax o posta elettronica, pur-	
	ché siano stati iscritti nel libro soci, a richiesta dei mede-	
	simi, il numero fax ricevente o l'indirizzo di posta elettro-	
	nica, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la	
	prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Am-	
	ministrazione, inviata almeno quindici giorni prima dell'adu-	
	nanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----	
	In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante	
	avviso pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato	
	per l'Assemblea sul quotidiano locale "La Provincia di Lecco".	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli	
	amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.-----	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	- 33 -	

	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato.-----	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-	
	dio/video collegati, a condizione che siano rispettati il me-	
	todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:-----	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;-----	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;-----	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potran-	
	no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzan-	
	te.-----	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)-----	
	L'Assemblea ordinaria:-----	
	- 34 -	

	1) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli	
	utili;-----	
	2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal De-	
	creto Legislativo n. 112 del 2017;-----	
	3) delibera in merito a programmi di capitalizzazione della	
	società;-----	
	4) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;-----	
	5) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale se nominato e, ove richiesto, del sog-	
	getto o dei soggetti deputati alla revisione legale dei conti;	
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori, ai Sindaci, al soggetto o soggetti deputati alla	
	revisione legale dei conti, se nominati;-----	
	7) approva i regolamenti interni;-----	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci, se nominati;-----	
	9) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio	
	escluso ai sensi del precedente articolo 20;-----	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.-----	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.-----	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il	
	Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per	
	la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	- 35 -	

	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottoponga-	
	no alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli am-	
	ministratori.-----	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
	chiesta.-----	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.-----	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.-----	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)-----	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.-----	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.-----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti o rappresentati nelle adunanze.-----	
	- 36 -	

	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
	la società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.-----	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati	
	all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.-----	
	Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni) -----	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richie-	
	sta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ri-	
	tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli	
	obblighi di deposito o di pubblicazione.-----	
	Art. 33 (Voto) -----	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----	
	Alle Assemblee partecipano i legali rappresentanti dei soci.	
	All'Assemblea possono partecipare, in luogo dei legali rappre-	
	- 37 -	

	sentanti, mandatarî che devono essere soci o amministratori.--	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.-----	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secon-	
	do comma.-----	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, da un'altro socio avente dirit-	
	to al voto, appartenente alla medesima categoria di socio coo-	
	peratore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco	
	della cooperativa. Nessuno può rappresentare per delega più di	
	un altro socio avente diritto al voto. Si applica in quanto	
	compatibile, l'art. 2372 del codice civile.-----	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.-----	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito.-----	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----	
	Non è ammesso il voto segreto.-----	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea) -----	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla	
	- 38 -	

	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.-----	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.-----	
	Art. 35 (Consiglio di Amministrazione) -----	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, elet-	
	ti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di vol-	
	ta in volta il numero.-----	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori, che siano legali rap-	
	presentanti, amministratori e soci degli stessi.-----	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica.-----	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice pre-	
	sidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rap-	
	presentanti di società costituite da un unico socio persona	
	fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lu-	
	cro.-----	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesto dei seguenti requisiti:-----	
	a) di onorabilità:-----	
	- 39 -	

	- non essere interdetto, inabilitato o fallito;-----	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa l'inter-	
	dizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità	
	ad esercitare uffici direttivi;-----	
	b) di professionalità:-----	
	- aver maturato un'esperienza almeno triennale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di attività di Amministrazione o	
	di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o attivi-	
	tà professionali o lavorative nel settore della cooperativa;--	
	c) di indipendenza:-----	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da	
	un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'ope-	
	ra retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale	
	che ne compromettano l'indipendenza.-----	
	Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la com-	
	petenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo	
	del codice civile.-----	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice ci-	
	vile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclu-	
	sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppu-	
	- 40 -	

	re ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.-----	
	Almeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sul-	
	le operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue control-	
	late.-----	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni) -----	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei con-	
	siglieri.-----	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.-----	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in	
	carica più anziano.-----	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli amministratori in cari-	
	- 41 -	

	ca.-----	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione e audioconferenza. In questo ultimo	
	caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizio-	
	ni:-----	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;-----	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;-----	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché quando necessario di visionare, rice-	
	vere o trasmettere documenti.-----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione pro-	
	posta si intende approvata o non approvata a seconda di come	
	ha votato chi presiede la seduta.-----	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministrato-	
	ri ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	- 42 -	

	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita	
	sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal prece-	
	dente articolo 35, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	
	convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sosti-	
	tuzione.-----	
	Art. 39 (Compensi agli amministratori)-----	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-	
	- 43 -	

	nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si	
	applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389 del codi-	
	ce civile.-----	
	Art. 40 (Rappresentanza) -----	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio. Il	
	presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche am-	
	ministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.-----	
	La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle dele-	
	ghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il	
	Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali,	
	institori e procuratori speciali.-----	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.-----	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli at-	
	ti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----	
	- 44 -	

Art. 41 (Collegio Sindacale)-----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.-----

Un membro effettivo va scelto tra i soci sovventori se da essi richiesto.-----

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.-----

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.-----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Al Collegio Sindacale, quando nominato, può essere attribuito anche la revisione legale dei conti a condizione che sia integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Art. 42 (Revisione legale dei conti)-----

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori legali

	iscritti nell'apposito registro, la revisione legale dei conti	
	sulla società, quando obbligatoria per legge, o comunque deli-	
	berata dall'assemblea dei soci, è esercitata ai sensi di leg-	
	ge.-----	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore legale	
	o alla società di revisione legale per l'intera durata	
	dell'incarico pari a tre esercizi. La revisione legale dei	
	conti è documentata dall'organo incaricato in un apposito li-	
	bro, che resta depositato presso la sede della società.-----	
	-----TITOLO IX-----	
	-----CONTROVERSIE-----	
	Art. 43 (Clausola Arbitrale) -----	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-	
	tà di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;-----	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o	
	nei loro confronti.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è	
	- 46 -	

	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla so-	
	cietà da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina al-	
	la carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompa-	
	gnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.-----	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui	
	al presente articolo è il preventivo esperimento di un tenta-	
	tivo di conciliazione della controversia a sensi e per gli ef-	
	fetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs. n. 5 del 17 gen-	
	naio del 2003 presso l'organismo di conciliazione promosso da	
	Confcooperative, ove costituito; in difetto il tentativo di	
	conciliazione sarà esperito presso la Camera di Commercio pro-	
	mossa dalla CCIAA di Lecco.-----	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di conciliazione della coo-	
	perazione.-----	
	Art. 44 (Arbitri e procedimento) -----	
	Gli arbitri sono in numero di:-----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della de-	
	terminazione del valore della controversia si tiene conto del-	
	la domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 9	
	e seguenti c.p.c.;-----	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore	
	indeterminabile.-----	
	- 47 -	

	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto societario	
	e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di con-	
	ciliazione della cooperazione. In difetto di designazione, so-	
	no nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscri-	
	zione ricade la sede.-----	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.-----	
	Gli Arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35,	
	comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.-----	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----	
	- 48 -	

	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.----	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei	
	due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata	
	dalla norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera	
	arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al	
	momento della produzione della domanda.-----	
	Art. 45 (Esecuzione della decisione)-----	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.-----	
	-----TITOLO X-----	
	-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----	
	Art. 46 (Liquidatori)-----	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----	
	Art. 47 (Liquidazione del patrimonio)-----	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:-----	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori	
	- 49 -	

	per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;-----	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa e dai possessori di stru-	
	menti finanziari per l'intero valore nominale eventualmente	
	rivalutato;-----	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	26, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;-----	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.-----	
	-----TITOLO XI-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	Art. 48 (Regolamenti)-----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'appro-	
	vazione dell'Assemblea.-----	
	Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)-----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devo-	
	- 50 -	

	luzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservati.-----	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:----	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;-----	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;----	
	(c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori-----	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.---	
	Art. 50 (Rinvio)-----	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quan-	
	to compatibili, le norme delle Società per Azioni.-----	
	- 51 -	